

# Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse

(emanato con D.R. n. 1633 del 18/04/2013)

## INDICE

Art. 1 – Coordinatore

Art. 2 – Giunta di Corso di studio/classe/interclasse

### Art. 1

#### Coordinatore

1. Il Direttore Generale, sei mesi prima della scadenza del mandato o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissione, decadenza del Coordinatore di Corso di studio, ne dà comunicazione al Decano dei professori di ruolo di I e II fascia.
2. Il Decano, nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, raccoglie le opzioni ai fini della formazione dell'elettorato attivo.
3. Negli ulteriori successivi 15 giorni, il Decano indice nuove elezioni con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5297 del 02.11.2012.
4. Il bando deve disporre le convocazioni del corpo elettorale per una data successiva di non prima di 10 e non dopo i 20 giorni. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 16° e il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
5. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché della diffusione degli eventuali programmi elettorali.
6. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente alle eventuali linee programmatiche.
7. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, che ne dispone l'immediata pubblicazione.
8. I Dipartimenti definiscono, su proposta del Decano, le liste degli elettori per i Consigli di Corso di studio di cui sono referenti.
9. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario.
10. L'elettorato attivo spetta:
  - a. ai professori di ruolo e ai ricercatori titolari di compiti didattici nel Corso, che abbiano optato per il Corso stesso;
  - b. ai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale e che abbiano optato per il Corso stesso;
  - c. ai rappresentanti degli studenti componenti dell'Organo.

L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

La Scuola/Facoltà di Medicina definisce le liste degli elettori per i Consigli dei Corsi di Studio ad essa afferenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto di Ateneo.

11. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra componenti il Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
12. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.
13. Il Coordinatore del Corso di studio è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.

## Art. 2

### Giunta di Corso di studio/classe/interclasse

1. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso.

2. L'elezione, con l'adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato all'ambito delle singole componenti.

L'Organo competente ad indire le elezioni è il Coordinatore del Corso di studio/classe/interclasse.

3. Per la componente docente, sono titolari dell'elettorato attivo i professori di ruolo, i ricercatori e i professori a contratto che, alla data fissata per la votazione, compongono il Consiglio del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

4. L'elettorato attivo per l'elezione della componente studentesca spetta agli studenti che, alla data fissata per la votazione, siano componenti del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse. L'elettorato passivo spetta a coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui al precedente articolo 1.””

- che la durata dell'opzione di cui all'art. 1, commi 2 e 11 del su riportato Regolamento, per i professori di ruolo ed i ricercatori, sia pari a tre anni accademici, mentre per i professori a contratto sia pari alla durata del contratto e non possa essere modificata in caso di rinnovo del contratto per la durata complessiva di tre anni;
- di dare mandato al Direttore Generale di avviare, dandone comunicazione ai Decani, entro 30 giorni dalla presente deliberazione, le procedure per il rinnovo, per il triennio accademico 2012/2015 dei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse scaduti o in scadenza e dei relativi Coordinatori;
- di prorogare nelle relative funzioni i Coordinatori dei Corsi di classe/interclasse afferenti alla Scuola/Facoltà di Medicina, nelle more dell'adozione del Regolamento di Facoltà/Scuola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 9 e 16 dello Statuto di Ateneo.